

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo II - Del pubblico ministero

Art. 70 Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio [c.p.c. [158](#)]:

- 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [c.p.c. [69](#), [414](#), n. 2];
- 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
- 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [c.p.c. [713](#), [721](#), [723](#), [728](#), [738](#), [740](#)];

- 5) negli altri casi previsti dalla legge [c.c. [1968](#); c.p.c. [221](#), [754](#), [796](#), [802](#)].

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [c.p.c. [375](#), [379](#), [380](#)].

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.